## PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 30 DELLA L.R. N. 37 DEL 2002 (Disciplina relativa alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici)

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/03/26600 del 18/12/2003

In relazione a quesiti posti dalle Amministrazioni Provinciali in merito alla applicazione della L.R. n. 10 del 1993, come modificata dall'art. 30 della L.R. n. 37 del 2002, si forniscono i seguenti chiarimenti.

- 1. L'art. 3, comma 4, della L.R. n. 10 del 1993 prevede che la Provincia, in qualità di ente titolare al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici, "verifica la compatibilità del progetto con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica. Qualora l'impianto da realizzare non risulti conforme al P.O.C. o, in via transitoria, al PRG, la Provincia acquisisce le valutazioni del Comune in merito alla proposta di variante, anche nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 3."
  Innanzitutto si ricorda che lo stesso ente elettrico deve dichiarare nella domanda di autorizzazione se trattasi di progetto conforme agli strumenti urbanistici comunali o meno, in quanto cambiano gli effetti dell'autorizzazione e gli elaborati che devono essere presentati (si noti che l'art. 2-bis, comma 4,
  - trattasi di progetto conforme agli strumenti urbanistici comunali o meno, in quanto cambiano gli effetti dell'autorizzazione e gli elaborati che devono essere presentati (si noti che l'art. 2-bis, comma 4, dispone che ai fini dell'esame e dell'approvazione delle varianti al POC che il rilascio dell'autorizzazione comporta, il richiedente predispone, assieme al progetto definitivo, gli elaborati relativi alla variazione). Fermo restando quanto detto, si sottolinea che:

     ricevuta la domanda di autorizzazione, la Provincia svolge inizialmente una attività istruttoria di mera
  - ricevuta la domanda di autorizzazione, la Provincia svolge inizialmente una attività istruttoria di mera verifica delle dichiarazioni e degli elaborati presentati dal progettista in merito alla localizzazione della linea e impianto nel POC o, in via transitoria, nel PRG. Tale attività non dovrebbe creare alla Provincia particolari difficoltà, considerato che l'art. 34, comma 8, della L.R. n. 20 del 2000 <sup>1</sup>, prevede che copia integrale del piano approvato venga trasmessa alla Provincia e che l'art. 14, della L.R. 47 del 1978, prevedeva che il PRG fosse approvato dalla stessa Provincia e quindi la stessa dovrebbe essere in possesso degli elaborati necessari per la verifica sul PRG o sul POC della previsione della linea da autorizzare:
  - in caso di accertamento negativo rispetto alla conformità dell'impianto o linea, la Provincia acquisisce le valutazioni del Comune in merito alla proposta di variante (più nello specifico si veda punto 2);
  - la Provincia, in quanto soggetto titolare del potere di rilasciare l'autorizzazione che comporta effetti di variante, può rilasciare una autorizzazione con effetti di variante anche in difformità da quanto espresso dal Comune con le sue valutazioni, motivando in modo puntuale sulle ragioni per le quali ci si discosta dalle valutazioni comunali.
  - Si sottolinea inoltre che la questione della localizzazione degli impianti, e dunque della conformità urbanistica, dovrebbe progressivamente risolversi con l'applicazione dell'art. A-23, L.R. n. 20 del 2000, che qualifica la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica come dotazioni territoriale e dell'art. 13, L.R. n. 30 del 2000 <sup>2</sup>, che pone a carico dei Comuni (ed in coerenza con quanto previsto nel PTCP) l'obbligo di definire nello strumento urbanistico i corridoi per la localizzazione delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt. Il rispetto di tali disposizioni assicurerà la conformità per la maggior parte degli impianti soggetti ad autorizzazione. Considerato però che attualmente la gran parte dei Comuni non sono ancora dotati dei nuovi strumenti urbanistici previsti dalla L.R. n. 20 del 2000 e che l'art.13 non è ancora pienamente attuato, con la conseguente mancanza di localizzazione nello strumento urbanistico comunale di molti impianti e linee elettriche, le Province dovranno risolvere il profilo della conformità secondo quanto detto in precedenza. La Provincia, in sintesi, è titolare ai sensi del comma 4, dell'art. 3, della L.R. n. 10 del 1993 del controllo sulla conformità e della decisione sulla localizzazione della linea e impianto elettrico.
- 2. Trattandosi di valutazione in merito alla proposta di variante il Comune si esprimerà con delibera di Consiglio Comunale, considerato che ai sensi dell'art. 42, del D.Lgs. n. 267 del 2000 la competenza per le varianti spetta al Consiglio comunale. Ciò implica da parte del Comune, come del resto per ogni variante urbanistica, una valutazione sia tecnica, ossia dei profili urbanistici, sia politica e di opportunità da compiersi da parte del Consiglio comunale, anche alla luce dell'accertamento tecnico compiuto. Ciò che è importante sottolineare è che si tratta di una procedura speciale di variante che, dal punto di vista procedurale si inserisce nel procedimento di rilascio della autorizzazione e non segue le ordinarie procedure indicate dalla L.R. n. 20 del 2000 o dalla L.R. n. 47 del 1978, e dal punto di vista della titolarità delle competenze vede il Comune esprimere delle valutazione e la Provincia esprimere la decisione finale. Nonostante la specialità della procedura sono comunque rispettati i principi fondamentale di ogni procedura di variante, ossia la pubblicità degli atti ai sensi dell'art. 3, comma 1, e la possibilità dei privati di intervenire presentando osservazioni ai sensi dell'art. 3, comma 2. Si ritiene che al fine di una corretta e completa valutazione da parte del Comune sulla proposta di variante, gli

vadano trasmesse da parte dell'amministrazione provinciale le osservazioni che vengono presentate dai Comuni. Ciò comporterà il fatto che la valutazione comunale venga effettuata decorso il termine che i privati hanno per presentare le osservazioni e che gli enti di cui all'rt. 3-bis, comma 3, hanno per presentare i loro pareri e valutazioni. Si sottolinea inoltre rispetto alla conferenza di servizi istruttoria prevista all'art. 3-bis, comma 3, che:

- la Provincia può convocarla solo decorso il termine dei 40 giorni previsti dalla legge al fine del rilascio da parte dei diversi enti coinvolti delle loro valutazioni e pareri;
- anche se tutti i pareri e le valutazioni sono stati acquisiti, la Provincia può convocare la conferenza di servizi al fine di invitare il solo Comune per l'esame della proposta di variante e per esprimere le sue valutazioni, ferma restando la necessità che il Consiglio comunale ratifichi la valutazione espressa in sede di conferenza di servizi dal rappresentante comunale o l'abbia anticipatamente autorizzata.

La L.R. n. 37 del 2002, di modifica della L.R. n. 10 del 1993, richiede che la domanda di autorizzazione sia fatta in base ad un progetto definitivo che, redatto ai sensi della L. n. 109 del 1994 e del relativo regolamento di attuazione, presenta i contenuti e la scala di dettaglio sufficienti per il rilascio dell'autorizzazione. Del resto è assolutamente necessario che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici si riferisca ad un impianto o linea localizzata nel territorio, altrimenti non si vede come l'autorizzazione possa affrontare e risolvere le questioni di tutela ambientale senza sapere dove si collocherà con precisione l'impianto.

La questione lamentata dall'amministrazione provinciale, ossia che il definitivo non consente il rilascio dell'autorizzazione in quanto non sufficientemente "preciso", potrebbe dipendere non da una incoerenza legislativa ma da una pratica che abbia visto la presentazione e l'esame di un progetto tale da non consentire la puntuale indicazione localizzativa. Pertanto l'amministrazione provinciale deve, come già fatto dalla Regione con l'Enel in diversi incontri, sollecitare l'ente elettrico a presentare dei progetti definitivi che presentino quei contenuti, previsti per lo stesso dalla L. n. 109 del 1994 e relativo regolamento di attuazione, necessari al fine della puntuale localizzazione dell'impianto e al fine della definizione della caratteristiche fondamentali dell'opera. Il progetto esecutivo non aggiunge niente alle scelte definitive fatte in sede di definitivo, deve essere redatto in conformità del definitivo e "determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare". L'Amministrazione non può richiedere il progetto esecutivo al fine del rilascio dell'autorizzazione, in quanto ciò costituirebbe per l'ente elettrico un aggravio della procedura.

Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20, recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30, recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".